



CITTÀ DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DEI CENTRI D'INCONTRO COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/352/406/3310P del 28.02.2012

INDICE GENERALE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI ISPIRATORI, ORIENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E FINALITÀ DEI CENTRI D'INCONTRO

Art. 1 – Principi generali	pag. 3
Art. 2 – Scopi e finalità	pag. 3
Art. 3 – Ambiti di attività	pag. 3

CAPO II – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 4 – Accesso ai Centri d'Incontro	pag. 5
Art. 5 – Adesione ai Centri	pag. 5
Art. 6 – Costituzione in Associazione	pag. 5
Art. 7 – Comportamenti degli aderenti ai Centri d'Incontro	pag. 6
Art. 8 – Sanzioni	pag. 6

PARTE II - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI D'INCONTRO

CAPO I – ORGANI DI FUNZIONAMENTO E CARICHE ELETTIVE ALL'INTERNO DEI CENTRI D'INCONTRO

Art. 9 – Struttura degli organi di funzionamento	pag. 8
Art. 10 – Competenze degli organi di funzionamento	pag. 8
Art. 11 – Modalità di convocazione degli organi di funzionamento	pag. 9
Art. 12 – Cariche nel Consiglio Direttivo	pag. 10
Art. 13 – Cessazione delle cariche	pag. 10

CAPO II – RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI CENTRALI

Art. 14 – Azioni di coordinamento	pag. 12
Art. 15 – Nucleo di Orientamento e Coordinamento	pag. 12

CAPO III – DELL’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 16 – Ruolo e compiti dell’Associazione	pag. 13
Art. 17 – Contenuto della convenzione	pag. 14
Art. 18 – Censura e sanzioni nei confronti dell’Associazione	pag. 15

CAPO IV – ASPETTI ECONOMICI

Art. 19 – Finanziamento dei Centri d’Incontro	pag. 16
Art. 20 – Altre attività commerciali	pag. 17

CAPO V – STRUTTURE DEI CENTRI D’INCONTRO

Art. 21 – Beni mobili e immobili	pag. 18
Art. 22 – Norme di sicurezza	pag. 18

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Norme transitorie	pag. 20
-----------------------------------	---------

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI ISPIRATORI, ORIENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E FINALITÀ DEI CENTRI D'INCONTRO

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il Centro d'Incontro è un organo di partecipazione diretta dei cittadini, che protagonisti e destinatari delle attività ivi svolte prestano volontariamente, personalmente e gratuitamente la loro opera presso di esso.

Il funzionamento del Centro d'Incontro è disciplinato dal presente Regolamento in ossequio a principi di solidarietà, universalità, partecipazione, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e sussidiarietà, e in particolare, agli indirizzi a questi attinenti e delineati dallo Statuto del Comune di Alessandria agli articoli 2, 4 e 6 del medesimo. È altresì posto a funzione di principio ispiratore e di riferimento quello afferente la libertà associativa e di aggregazione volontaria dei singoli individui nell'ambito del volontariato secondo i dettami della Legge 11 agosto 1991 n. 266 "*Legge-quadro sul volontariato*" e sue successive modificazioni.

Il presente Regolamento è inoltre espressione delle disposizioni contenute nella Legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994 n. 38 "*Valorizzazione e promozione del volontariato*" nonché nel D. G. R. 79 2953 del 22 maggio 2006 avente ad oggetto "*Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione*".

Art. 2 – SCOPI E FINALITÀ

Il Centro d'Incontro costituisce a livello comunale un luogo apartitico di incontro sociale, culturale, ricreativo, nel quale si persegue il fine della solidarietà sociale e dello sviluppo dei diritti sociali, aperto alla società civile e alla comunità alessandrina in generale.

Il Centro d'Incontro rappresenta un luogo privilegiato teso a valorizzare il patrimonio esperienziale delle persone, considerate sia singolarmente che in forma associata, offrendo occasioni di informazione, incontro, stimolo al confronto e alla condivisione esperienziale oltreché alla riflessione su tematiche di matrice sociale e civile.

Il Centro d'Incontro si pone come veicolo di scambio culturale e sociale fra le diverse fasce d'età creando le condizioni atte a mantenere lo scambio relazionale e l'inserimento attivo dei singoli nella comunità, promuovendo pratiche di mutuo aiuto e di scambio intra e intergenerazionale, contrastando situazioni d'isolamento e di emarginazione.

Art. 3 – AMBITI DI ATTIVITÀ

Il Centro d'Incontro esplica la sua attività autogestita articolandola secondo le seguenti linee:

- a) sviluppo e promozione di attività ricreative, culturali, ludico-motorie e lavorativo-artigianali a valenza sociale;
- b) incentivazione alla partecipazione diretta da parte dei singoli cittadini alle varie offerte sociali e formative presenti nel Centro d'Incontro nonché sul territorio alessandrino in generale;
- c) promozione presso la cittadinanza di attività di volontariato sociale;
- d) collaborazione con i servizi socio-assistenziali presenti sul territorio locale al fine di instaurare sinergie funzionali al miglioramento della qualità di vita delle persone;
- e) collaborazione con altri gruppi di cittadini, associazioni di volontariato e organizzazioni non profit in generale che svolgono attività finalizzate al raggiungimento di scopi comuni.

Il Centro d'Incontro garantisce in generale la più ampia partecipazione democratica dei cittadini senza effettuare distinzioni di età, sesso, fede religiosa, categoria sociale e professionale, consentendo a tutti gli interessati di accedere alle proprie strutture nonché di aderire volontariamente e secondo le modalità indicate all'articolo 5 alle proprie attività di funzionamento.

All'interno del Centro d'Incontro è fatto divieto a chiunque di svolgere attività connesse direttamente o indirettamente a qualsiasi partito o movimento politico.

CAPO II – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 4 – ACCESSO AI CENTRI D'INCONTRO

Il Centro d'Incontro è aperto a tutti i cittadini senza che possa essere opposta loro alcuna ragione ostativa all'accesso riconducibile direttamente o indirettamente a motivazioni di natura politica, sindacale, filosofica, sociale, sessuale, religiosa. Tale libertà di accesso può essere limitata solamente per ragioni di salute e sicurezza pubblica oltretutto in tutte le altre situazioni per le quali tale limite è espressamente previsto dalla Legge.

Ciascun Centro d'Incontro può essere aperto al pubblico secondo orari differenti, determinati in base alle tipologie di attività di norma in esso programmate e alla sua capacità operativa.

Art. 5 – ADESIONE AI CENTRI

L'adesione al Centro d'Incontro può essere effettuata dai cittadini interessati in qualsiasi momento dell'anno presso la sede del Centro d'Incontro prescelto e secondo le modalità espressamente indicate dal relativo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo accoglie direttamente le richieste di adesione avanzate da coloro che intendono aderire qualora maggiorenni o da un genitore o tutore per coloro che sono minorenni.

Il cittadino richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di aderente del Centro d'Incontro al momento del perfezionamento della sua iscrizione nel registro degli aderenti, previo versamento della quota contributiva annuale.

L'adesione al Centro d'Incontro comporta per l'aderente il conferimento al Consiglio Direttivo di alcuni propri dati personali: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza e l'eventuale domicilio se differente da questo ultimo, un recapito telefonico valido e un indirizzo di posta elettronica valido qualora posseduto.

L'insieme dei dati degli aderenti al Centro d'Incontro è raccolto in apposito registro cartaceo o informatico degli aderenti, conservato presso la sede del Centro d'Incontro a cura del Consiglio Direttivo e i dati personali così assunti sono trattati secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy.

È consentita la contemporanea adesione dei cittadini interessati a più Centri d'Incontro secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo. Ogni Centro d'Incontro può assimilare a tutti gli effetti gli aderenti ad altri Centri d'Incontro ai propri, con la sola esclusione dalla partecipazione attiva agli organi di funzionamento di cui all'articolo 9.

Art. 6 – COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE

Gli aderenti al Centro d'Incontro hanno la facoltà di adottare la forma dell'Associazione senza scopo di lucro al fine di migliorare ulteriormente sia i rapporti di reciproca collaborazione fra i medesimi e sia tra gli stessi e l'ambito esterno in generale, a patto di mantenere inalterate le finalità e gli ambiti d'operatività indicati agli articoli 2 e 3.

La costituzione in Associazione di cui al comma precedente è deliberata a maggioranza qualificata dei tre quarti dei membri dell'Assemblea di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

L'Associazione di cui al comma 1 del presente articolo può configurarsi come articolazione locale di Organizzazione non profit operante a livello territoriale sovra-comunale, ferma restando la compatibilità di quest'ultima con le finalità e gli ambiti d'operatività enunciati agli articoli 2 e 3.

In ogni caso le norme contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo dell'Associazione nonché negli eventuali suoi Regolamenti interni attinenti al suo funzionamento non devono contrastare o derogare a quanto stabilito dal presente Regolamento in tutte le sue parti.

Art. 7 – COMPORTAMENTI DEGLI ADERENTI AI CENTRI D'INCONTRO

I cittadini aderenti al Centro d'Incontro sono tenuti al rispetto dei relativi locali, degli arredi, dei materiali ivi presenti e delle destinazioni d'uso dei vari spazi interni ed esterni.

Gli aderenti sono altresì tenuti:

- a) all'osservanza del Regolamento comunale vigente in materia di Centri d'Incontro, degli eventuali regolamenti interni di funzionamento e delle deliberazioni adottate dagli organi di funzionamento di cui all'articolo 9;
- b) a svolgere la propria attività nel Centro d'Incontro in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro e nel rispetto del rapporto associativo in essere;
- c) a tenere un comportamento dignitoso e rispettoso di sé e degli altri, essendo pertanto vietati il turpiloquio, la bestemmia, gli schiamazzi, nonché qualsiasi altro elemento di turbativa che non consenta il normale e corretto svolgimento delle attività del Centro d'Incontro.

Nei locali del Centro d'Incontro agli aderenti è fatto specifico divieto di:

- a) effettuare pubblici spettacoli (ballo, rappresentazioni teatrali, cinematografiche ecc...) qualora privi delle necessarie autorizzazioni di Legge;
- b) fumare. È possibile derogare a tale divieto con la costituzione di appositi locali riservati ai fumatori;
- c) dedicarsi a giochi d'azzardo, ovvero anche a giochi non configurabili secondo la Legge come d'azzardo ma di mera abilità allorché comportanti per il loro svolgimento dei meccanismi di progressivo coinvolgimento oneroso tali da qualificarli socialmente pericolosi secondo un comune senso di razionalità e responsabilità;
- d) effettuare qualsiasi manifestazione e/o volantinaggio di carattere elettorale.

Art. 8 – SANZIONI

In caso di gravi o persistenti violazioni di norme contenute nel presente Regolamento e negli eventuali regolamenti interni di funzionamento, alle delibere degli organi collegiali di funzionamento, o in presenza di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, a maggioranza assoluta dei suoi membri il Consiglio Direttivo può decidere sulle sanzioni a cui sottoporre il trasgressore aderente al Centro d'Incontro.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono progressivamente graduate in base alla gravità del comportamento oggetto di censura, e sono:

- a) il richiamo verbale;
- b) il richiamo scritto;
- c) la sospensione della frequenza al Centro d'Incontro per un periodo da determinare;
- d) l'espulsione dal Centro d'Incontro e la conseguente perdita della qualità di aderente allo stesso.

Le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) sono notificate all'interessato in forma scritta con la specifica delle motivazioni della censura ed entro quindici giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni direttamente all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento, che acquisiti gli elementi necessari approvano la decisione definitiva dopo avere sentito il Consiglio Direttivo.

PARTE II FUNZIONAMENTO DEI CENTRI D'INCONTRO

CAPO I – ORGANI DI FUNZIONAMENTO E CARICHE ELETTIVE ALL'INTERNO DEI CENTRI D'INCONTRO

Art. 9 – STRUTTURA DEGLI ORGANI DI FUNZIONAMENTO

Ordinariamente gli organi di funzionamento del Centro d'Incontro sono:

- a) l'Assemblea, formata dai cittadini che hanno espresso la loro adesione al Centro d'Incontro nei termini illustrati all'articolo 5;
- b) il Consiglio Direttivo, composto da nove membri eletti in seno all'Assemblea più due indicati dal Sindaco, per un totale di undici membri effettivi.

La partecipazione ai suddetti organi avviene esclusivamente a titolo gratuito.

L'eventuale costituzione in Associazione da parte degli aderenti al Centro d'Incontro come previsto all'articolo 6 e la conseguente presenza dei relativi organi interni e delle cariche sociali non influisce sulle modalità di formazione degli organi di funzionamento del Centro d'Incontro indicati al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, sulle loro competenze e modalità di convocazione rispettivamente indicate agli articoli 10 e 11, oltreché sulla tipologia e competenze delle cariche previste nel Consiglio Direttivo e sulle modalità di cessazione dalle stesse così come enunciato agli articoli 12 e 13.

Art. 10 – COMPETENZE DEGLI ORGANI DI FUNZIONAMENTO

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta a semestre e ad essa compete:

- a) ogni biennio eleggere al suo interno i nove membri del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
- b) approvare la proposta operativa generale annuale delle attività e delle iniziative del Centro d'Incontro e quelle relative a due distinti programmi semestrali di maggiore dettaglio;
- c) approvare il documento preventivo e quello consuntivo in riferimento alle spese dell'intero anno e quello preventivo delle spese riferito a ciascuno dei due documenti programmatici semestrali di dettaglio;
- d) approvare la costituzione dell'Associazione senza scopo di lucro di cui all'articolo 6;
- e) approvare l'entità finanziaria minima della quota contributiva annuale di adesione al Centro d'Incontro da parte dei cittadini.

Alle riunioni dell'Assemblea può partecipare un funzionario comunale indicato dal Direttore del Servizio Comunale di riferimento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, si riunisce per iniziativa del Presidente a cadenza ordinaria trimestrale e ogni volta che lo richiede la maggioranza assoluta dei suoi componenti e ad esso compete:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- b) favorire la più larga e corretta partecipazione dei cittadini alle attività del Centro d'Incontro;
- c) ricercare la collaborazione di soggetti terzi operanti sul territorio con finalità assimilabili o propedeutiche alle proprie;
- d) assumere le indicazioni fornite dall'Assessore e dal Direttore del Servizio Comunale di riferimento in merito alle attività del Centro d'Incontro;
- e) predisporre un documento programmatico annuale generale e due documenti semestrali dettagliati delle attività e delle iniziative previste nonché redigere le relative previsioni finanziarie di spesa per ciascuno d'essi oltreché il documento finanziario consuntivo annuale;
- f) in relazione a quanto stabilito alla lettera e) del presente comma, presentare all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento il documento programmatico annuale generale delle attività e delle iniziative con il connesso documento previsionale di spesa entro il quindici novembre, ciascuno dei documenti semestrali di dettaglio unitamente ai relativi documenti previsionali di spesa entro dieci giorni prima dell'inizio del semestre di riferimento, e il documento finanziario consuntivo annuale entro il quindici marzo;
- g) proporre all'Assessore Comunale di riferimento l'entità finanziaria minima della quota contributiva annuale di adesione al Centro d'Incontro da parte dei cittadini, la quale è oggetto di parere obbligatorio da parte della Giunta Comunale;
- h) proporre all'Assemblea l'entità finanziaria minima della quota contributiva annuale di adesione al Centro d'Incontro da parte dei cittadini a seguito dell'espressione da parte della Giunta Comunale del parere di cui alla lettera g) del presente comma;
- i) stabilire con l'Assessore e il Direttore del Servizio Comunale di riferimento gli orari di apertura e di chiusura del Centro d'Incontro;
- j) decidere i provvedimenti disciplinari previsti all'articolo 8 nei riguardi degli aderenti al Centro d'Incontro.

Art. 11 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DI FUNZIONAMENTO

Le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo avvengono mediante avviso scritto affisso nella bacheca del Centro d'Incontro almeno cinque giorni prima della data fissata per il loro svolgimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere esposto esternamente in modo tale da risultare visibile in tutte le sue parti a chiunque ne abbia interesse.

L'avviso di convocazione è inviato entro lo stesso termine all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento.

Art. 12 – CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente:

- a) rappresenta il Centro d'Incontro nei rapporti con l'Assessorato e il Servizio Comunale di riferimento e in generale con l'intera Amministrazione Comunale, ed è responsabile sia della struttura ove ha sede il Centro d'Incontro ai sensi dell'articolo 22, commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 3, e sia dei beni mobili ivi contenuti;
- b) vigila sulla corretta applicazione delle presenti norme regolamentari;
- c) convoca il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
- d) è membro di diritto del Nucleo di Orientamento e Coordinamento di cui all'articolo 15;
- e) può essere nominato per un secondo biennio consecutivo al primo.

Il Vice Presidente:

- a) sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e incombenze in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, oppure in presenza di cessazione avvenuta per qualsiasi ragione e per il tempo necessario alla nomina del nuovo Presidente.

Il Segretario:

- a) redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) aggiorna l'elenco degli aderenti e delle cariche nel Consiglio Direttivo;
- c) tiene il rendiconto dettagliato delle spese e delle entrate finanziarie.

Art. 13 – CESSAZIONE DELLE CARICHE

Le dimissioni volontarie da ciascuna delle cariche elettive di cui all'articolo 12, oltreché da semplice membro del Consiglio Direttivo, devono essere formulate in forma scritta dall'interessato e preventivamente inviate al relativo Consiglio Direttivo, all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento. Esse acquistano efficacia solo dopo la loro formale comunicazione all'Assemblea convocata allo scopo da parte del Presidente, ed entro tale termine possono essere ritirate dal diretto interessato a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviarsi nuovamente al Consiglio Direttivo, all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento.

In caso di violazione al presente Regolamento commessa da parte di un membro del Consiglio Direttivo, senza ritardo dall'avvenuta conoscenza della notizia di violazione il Direttore del Servizio Comunale di riferimento fa notificare in forma scritta al medesimo l'irregolarità eccitata, indicando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di notifica per far pervenire in forma scritta delle eventuali controdeduzioni. Decorso questo termine senza che siano pervenute controdeduzioni scritte o nel caso in cui queste non siano fornite di adeguate motivazioni, il Direttore del Servizio Comunale di riferimento dispone la cessazione d'ufficio dalla relativa carica.

La comunicazione della cessazione d'ufficio prevista al comma precedente, recante la specifica delle motivazioni del provvedimento sanzionatorio, è predisposta e fatta notificare in forma scritta all'interessato dal Direttore del Servizio Comunale di riferimento. L'applicazione della cessazione d'ufficio comporta la non rieleggibilità all'interno del Consiglio Direttivo.

In presenza di violazione di Legge o per rilevanti ragioni di sicurezza, la cessazione d'ufficio a carico di membri del Consiglio Direttivo o solamente dell'Assemblea è altresì disposta dal Direttore del Servizio Comunale di riferimento con le stesse modalità indicate ai due commi precedenti.

L'assemblea e/o il Consiglio Direttivo, a seconda della competenza, procedono entro i dieci giorni successivi all'avvenuta dimissione/cessazione d'ufficio ad effettuare la nuova nomina con priorità per i nominativi dei primi esclusi dalla lista di candidati per l'elezione o, in caso di esaurimento della stessa, attraverso cooptazione.

CAPO II – RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI CENTRALI

Art. 14 – AZIONI DI COORDINAMENTO

Il Centro d'Incontro fa funzionalmente riferimento all'Assessorato Comunale competente.

L'entità finanziaria minima della quota contributiva per l'adesione annuale al Centro d'Incontro da parte dei cittadini, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea è sottoposta al parere della Giunta Comunale, la quale si esprime entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Le quote d'adesione ai diversi Centri d'Incontro possono essere differenziate fra loro in funzione delle dimensioni e delle variabili strutturali caratterizzanti i singoli Centri d'Incontro nonché sulla base delle tipologie di attività ordinariamente svolte presso ciascuno d'essi.

Entro il cinque dicembre di ogni anno l'Assessore Comunale di riferimento esprime il proprio parere in merito al documento programmatico generale delle iniziative e delle attività che si intendono svolgere presso il Centro d'Incontro nell'arco dell'intero anno successivo. Esso è approntato e presentato dal Consiglio Direttivo unitamente al correlato documento di previsione annuale di spesa.

Entro il decimo giorno a partire dall'inizio di ogni semestre l'Assessore Comunale di riferimento esprime il proprio parere in merito al programma dettagliato approntato e presentato dal Consiglio Direttivo circa le iniziative e le attività di pertinenza del semestre in questione, oltreché sul relativo prospetto di spesa preventivata, anch'esso redatto e fatto pervenire dal Consiglio Direttivo.

Per le attività non programmate e non rientranti nei programmi di cui ai due commi precedenti, prima di procedere alla loro realizzazione il Consiglio Direttivo le sottopone dettagliandole sia in termini operativi che finanziari all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento per l'ottenimento dei rispettivi pareri vincolanti.

Art. 15 – NUCLEO DI ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO

Per ogni Centro d'Incontro è istituito un Nucleo di Orientamento e Coordinamento che ha compito di indirizzo e raccordo delle attività e delle iniziative con l'Assessorato Comunale di riferimento e con gli uffici comunali centrali.

Il Nucleo di ciascun Centro d'Incontro è composto da un rappresentante dell'Assessorato Comunale di riferimento indicato dal relativo Assessore, un dipendente comunale indicato dal Direttore del Servizio Comunale di riferimento, dal Presidente del Centro d'Incontro stesso, per un totale di tre membri effettivi.

Il Nucleo si pone come principale punto di riferimento per quanto attiene a tutte le azioni di comunicazione previste dal presente Regolamento tra il Centro d'Incontro e gli uffici comunali centrali.

In funzione delle tematiche trattate, ai lavori del Nucleo possono partecipare anche dipendenti comunali facenti parte di Servizi Comunali differenti da quello di ordinario riferimento.

CAPO III – DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 16 – RUOLO E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

In presenza dell'Associazione senza scopo di lucro come previsto all'articolo 6, ferma restando la facoltà della Giunta Comunale di procedere alla concessione in comodato di beni mobili e immobili e di cui all'articolo 21, comma 2, la Giunta Comunale può altresì deliberare di demandare all'Associazione lo svolgimento delle azioni necessarie al funzionamento del Centro d'Incontro e allo sviluppo delle relative attività secondo modalità operative di autogestione da attuarsi in conformità agli indirizzi e alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. A tale fine costituiscono requisiti essenziali dell'Associazione:

- a) l'iscrizione all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative;
- b) la scelta di finalità e ambiti di operatività identici, ovvero oggettivamente assimilabili, agli indirizzi contenuti negli articoli 3 e 4;
- c) la garanzia dell'esclusività dell'intera propria operatività in funzione delle attività del Centro d'Incontro e del suo funzionamento in generale;
- d) la previsione di organi interni che, a prescindere dalla denominazione formalmente adottata per essi dalla stessa Associazione, siano sostanzialmente eguali in termini di numero, formazione, composizione, modalità di convocazione, a quanto indicato agli articoli 9, 11 e 12, con l'eccezione dell'esclusione dei due membri indicati dal Sindaco di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), riducendosi pertanto a nove il numero totale di membri componenti l'equivalente del Consiglio Direttivo;
- e) l'attribuzione agli organi interni di funzioni e prerogative operative sostanzialmente uguali a quanto previsto agli articoli 10 e 12;
- f) l'adozione di vincoli comportamentali posti a carico degli iscritti all'Associazione essenzialmente uguali a quelli indicati all'articolo 7, nonché di un sistema sanzionatorio analogo a quello indicato all'articolo 8 ad esclusione dell'intervento dell'Assessore e del Direttore del Servizio Comunale di riferimento previsto al comma 3 del medesimo articolo, che in tal caso è effettuato dall'organo interno all'Associazione equivalente al Consiglio Direttivo;
- g) la previsione di forme di cessazione dalle cariche dell'Associazione sostanzialmente uguali a quella volontaria e d'ufficio di cui all'articolo 13, da attuarsi secondo modalità procedurali equiparabili a quelle stabilite dal medesimo articolo ad eccezione degli interventi previsti in capo all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento, che in tal caso sono compiuti dall'organo interno all'Associazione equivalente al Consiglio Direttivo.

Qualora la Giunta Comunale proceda come previsto al comma precedente:

- a) l'Associazione è civilmente responsabile verso terzi per danni a persone, animali e cose presenti in modo legittimo all'interno della struttura del Centro d'Incontro in ragione degli eventi e delle attività sia ordinarie che straordinarie in essere presso lo stesso;

- b) tutte le funzioni e prerogative definite in riferimento all'Assemblea e al Consiglio Direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) sono di competenza degli organi interni all'Associazione ad essi equivalenti e di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;
- c) tutte le responsabilità e le prerogative previste in capo al Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo sono rispettivamente assunte dal legale rappresentante dell'Associazione e dalle altre due cariche interne all'Associazione equivalenti al Vice Presidente e al Segretario così come previste al comma 1, lettera d) del presente articolo;
- d) l'organo interno all'Associazione equivalente al Consiglio Direttivo assume le decisioni e attua gli interventi previsti al comma 1, lettere f) e g) del presente articolo solamente dopo avere sentito in merito l'Assessore e il Direttore del Servizio Comunale di riferimento;
- e) all'Associazione è riconosciuta la facoltà di autofinanziarsi a mezzo di specifiche quote contributive dei suoi iscritti per far fronte a spese poste a suo carico in forza di Legge o in ragione dell'eventuale contributo per la possibile adesione ad altra Organizzazione non profit operante a livello territoriale sovra-comunale come consentito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, fermi restando tutti gli obblighi e i limiti stabiliti dal presente Regolamento in merito alle modalità di finanziamento del Centro d'Incontro.

In assenza dell'Associazione o qualora presente ma non rispondente ai requisiti dettati al comma 1 del presente articolo oppure a seguito di formale rinuncia allo svolgimento delle azioni di cui al predetto comma 1 ed espressa in forma scritta dal relativo legale rappresentante ovvero nel caso di recesso previsto all'articolo 18, comma 2, lettera c), la Giunta Comunale può decidere di fare individuare dal Direttore del Servizio Comunale di riferimento altro soggetto del terzo settore con il quale stipulare apposita convenzione per l'affidamento della gestione delle attività. In tale caso si applica metodologicamente quanto indicato all'articolo 20, comma 2, indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attività commerciale da parte del possibile soggetto esterno stipulante.

Art. 17 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Il rapporto instaurabile ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, è regolato con apposito atto di convenzione che tra l'altro prevede:

- a) il contenuto e le modalità dell'intervento degli aderenti al soggetto privato non profit stipulante;
- b) la durata del rapporto convenzionale, che in ogni caso non può eccedere un periodo continuativo di anni 6;
- c) il numero complessivo degli aderenti al soggetto privato non profit stipulante e la qualificazione professionale di coloro che fra essi ordinariamente agiscono per le finalità operative di cui all'articolo 16, comma 1;
- d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati e il tipo di rapporto intercorrente fra essi e il soggetto privato non profit stipulante.

L'atto convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo non dà luogo ad alcun corrispettivo finanziario a favore del soggetto privato non profit stipulante ma solamente alla eventuale fruizione di agevolazioni su prestazioni di servizi o forniture di beni la cui erogazione/fornitura

è di competenza comunale. Non è consentita alcuna forma di tacito rinnovo della convenzione.

Art. 18 – CENSURA E SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE

In presenza della condizione definita all'articolo 16, comma 1, in caso di violazione al presente Regolamento commessa da parte di un membro dell'Associazione facente parte dell'organo equivalente al Consiglio Direttivo, senza ritardo dall'avvenuta conoscenza della violazione il Direttore del Servizio Comunale di riferimento fa notificare in forma scritta al legale rappresentante dell'Associazione l'irregolarità eccettata, seguendo la procedura indicata all'articolo 13, comma 2, ad esclusione dell'applicazione della cessazione d'ufficio.

Se l'esito della contestazione è sfavorevole al soggetto in capo al quale è stata imputata la violazione, l'Amministrazione Comunale può censurare in maniera progressiva l'operato dell'Associazione, adottando le seguenti misure sanzionatorie in modo proporzionale alla gravità della violazione rilevata e al suo grado di reiterazione:

- a) la nota scritta di biasimo;
- b) la richiesta di sostituzione all'interno dell'organo equivalente al Consiglio Direttivo della persona il cui comportamento è stato oggetto di censura;
- c) il recesso dalla convenzione con la quale è concessa all'Associazione la facoltà di impiegare la propria operatività per il funzionamento del Centro d'Incontro e per la realizzazione delle relative attività;
- d) il recesso dal contratto di comodato gratuito o agevolato di beni concesso all'Associazione.

La decisione dell'applicazione delle misure sanzionatorie di cui alle lettere a) e b) del comma precedente è di competenza del Direttore del Servizio Comunale di riferimento, che sentito il relativo Assessore Comunale può procedere direttamente, mentre le restanti tipologie indicate alle lettere c) e d) sono decise dalla Giunta Comunale.

In presenza di sopravvenuto rilevante interesse pubblico, anche in assenza di violazioni la Giunta Comunale può decidere di recedere dalle convenzioni e dai contratti così come previsto alle lettere c) e d) del comma 2 del presente articolo. Al fine dell'applicazione di tali recessi costituiscono altresì una giusta causa risolutiva a favore dell'Amministrazione Comunale la non congruità delle scelte operate dall'Associazione rispetto alle indicazioni fornite dalla medesima Amministrazione, ovvero anche il loro corretto compimento da parte dell'Associazione ma entro tempistiche superiori a quelle indicate dall'Amministrazione Comunale e in assenza di valida giustificazione al ritardo.

CAPO IV – ASPETTI ECONOMICI

Art. 19 – FINANZIAMENTO DEI CENTRI D'INCONTRO

Le spese necessarie al funzionamento del Centro d'Incontro sono sostenute in via prioritaria con i contributi d'adesione annuale degli aderenti, con altri contributi di cittadini, gruppi, associazioni, enti pubblici e privati, con donazioni e lasciti testamentari, con i proventi delle eventuali e possibili attività commerciali svolte ai sensi del comma 4 del presente articolo, e in via residuale dai pertinenti fondi comunali qualora le risorse finanziarie di cui prima non risultassero sufficienti per la totale copertura dei costi.

I costi per le forniture di acqua, energia elettrica, gas, pur essendo riconducibili alle spese di funzionamento, costituiscono eccezione rispetto a quanto indicato al comma precedente in quanto sono primariamente sostenuti in modo diretto e totale tramite il ricorso ai preposti capitoli di spesa comunali. Tali spese sono comunicate ai vari Centri d'Incontro da parte dei competenti uffici comunali in successione agli avvenuti pagamenti delle singole tipologie di fornitura e sono reintegrati finanziariamente su apposito capitolo di entrata da parte dei Centri d'Incontro. Detti reintegri possono avvenire in misura differenziata per ciascuno dei Centri d'Incontro e sono periodicamente definiti dalla Giunta Comunale sulla base della capacità economica posseduta da ogni Centro d'Incontro così come emergente da valutazione tecnica esperita secondo criteri di rilevazione preventivamente approvati dalla stessa Giunta Comunale.

In presenza dell'Associazione operante secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 1, tutti i possibili servizi di smaltimento rifiuti sono direttamente nonché interamente sostenuti dalla predetta Associazione.

Per un'adeguata gestione finalizzata all'economicità e orientata all'autofinanziamento, il Centro d'Incontro può inoltre svolgere attività supplementari commerciali senza scopo di lucro, e principalmente:

- a) somministrazione di alimenti e bevande previo ottenimento delle apposite autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia, oltreché dell'idoneità certificata in materia di igiene e sicurezza;
- b) realizzazione di spettacoli teatrali, intrattenimento e conviviali, previo assolvimento dei connessi obblighi di Legge;
- c) attività di turismo sociale, organizzazione di gite e soggiorni;
- d) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata in modo diretto senza alcun intermediario;
- e) cessione di beni prodotti direttamente e artigianalmente sempreché la vendita dei prodotti sia curata in modo diretto senza alcun intermediario;
- f) attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni, ricorrenze, iniziative di solidarietà o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica per i fini istituzionali di cui all'articolo 2.

Gli introiti derivanti dalle attività commerciali eventualmente svolte sono destinati al finanziamento delle spese di funzionamento del Centro d'Incontro che li ha originati e per la realizza-

zione delle relative attività ordinarie e straordinarie, oppure per la realizzazione di opere di miglioramento/ampliamento permanente alle strutture coperte/scoperte e agli impianti tecnologici ivi presenti.

In presenza dell'Associazione operante secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 1, le eventuali attività commerciali di cui al comma 4 del presente articolo sono svolte oltretutto nel rispetto della normativa applicabile in materia di commercio anche secondo quanto disposto dalle norme di riferimento vigenti nell'ambito dell'associazionismo senza scopo di lucro applicabili in base alla specifica connotazione giuridica posseduta dall'Associazione.

La Giunta Comunale può deliberare l'erogazione di specifici contributi economici a favore dell'Associazione operante secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, in occasione dello svolgimento di attività, iniziative o manifestazioni pubbliche non programmate e di cui all'articolo 14, comma 5, e quando caratterizzate da una previsione di spesa non ordinariamente sostenibile con i mezzi di autofinanziamento del Centro d'Incontro e della stessa Associazione.

Art. 20 – ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

La Giunta Comunale può autorizzare altri soggetti abilitati allo svolgimento di attività commerciali ad esercitare tale loro prerogativa all'interno della struttura ove è ubicato il Centro d'Incontro, a patto che la natura di dette attività non ostacoli il funzionamento del Centro d'Incontro né snaturi la sua efficacia sociale.

La gestione delle attività commerciali previste al comma precedente è sotto ogni profilo separata da quella ordinariamente inerente il Centro d'Incontro, e i rapporti con i possibili soggetti interessati sono regolati secondo un differente regime rispetto ai dettami operativi, gestionali e finanziari riportati nel presente Regolamento e relativi al funzionamento del Centro d'Incontro allorché gestito direttamente dagli organi di funzionamento di cui all'articolo 9 o dall'Associazione senza scopo di lucro in base a quanto previsto all'articolo 16, comma 1.

Le attività commerciali esercitate sono in ogni caso contraddistinte dallo scopo del sostentamento economico del Centro d'Incontro e salvo espressa autorizzazione deliberata dalla Giunta Comunale sono vietate tutte le attività commerciali svolte con finalità di lucro, ovvero anche quelle contraddistinte dall'assenza di profitto ma realizzate da soggetti terzi in assenza di preventiva autorizzazione espressa dal Direttore del Servizio Comunale di riferimento a seguito di specifica decisione di merito fornita da parte della Giunta Comunale.

CAPO V – STRUTTURE DEI CENTRI D'INCONTRO

Art. 21 – BENI MOBILI E IMMOBILI

I Servizi Comunali competenti consegnano al Presidente i beni mobili utilizzati nel Centro d'Incontro e di proprietà o comunque in possesso del Comune di Alessandria, redigendo all'uopo apposito verbale di consegna.

In presenza dell'Associazione come previsto all'articolo 6, la Giunta Comunale può ad essa concedere in comodato gratuito o agevolato e in modo continuativo pluriennale l'intera struttura ove è ubicato il Centro d'Incontro o parte di essa.

Nel caso previsto al comma precedente, le responsabilità della parte di struttura concessa in comodato e degli impianti tecnologici ivi presenti, così come definite all'articolo 22, sono assunte in solido dall'Associazione e le specifiche disposizioni di cui al citato articolo sono valide anche per il legale rappresentante dell'Associazione per quanto attiene alla predetta parte di struttura concessa in comodato, ovvero sono poste in capo solamente al legale rappresentante dell'Associazione e in relazione all'intera struttura unitamente alla responsabilità dei beni mobili di cui al comma 1 del presente articolo nel caso in cui la Giunta Comunale si avvalga della facoltà gestionale prevista all'articolo 16, comma 1.

Oltre a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo la Giunta Comunale può concedere in comodato gratuito o agevolato e continuativo pluriennale parte della struttura ove è ubicato il Centro d'Incontro anche ad altri soggetti terzi non profit per lo svolgimento di attività che per loro natura sono ritenute meritevoli di sostegno da parte della medesima Giunta Comunale. In tale caso le responsabilità come definite all'articolo 22 e relative alla parte della struttura concessa in comodato sono del legale rappresentante dell'organizzazione beneficiaria.

L'Assessorato e il Servizio Comunale di riferimento nonché l'Amministrazione Comunale in generale possono utilizzare i locali e le aree scoperte facenti parte della struttura adibita a Centro d'Incontro per iniziative proprie oppure organizzate da soggetti terzi preventivamente autorizzati e ritenute di pubblico interesse, a patto di non ostare permanentemente allo svolgimento delle attività del Centro d'incontro.

Qualora le iniziative di cui al comma precedente siano realizzate durante l'orario di apertura ordinaria del Centro d'Incontro, il Direttore del Servizio Comunale di riferimento può disporre la sospensione temporanea delle attività del Centro d'Incontro.

Art. 22 – NORME DI SICUREZZA

Il numero dei presenti all'interno della struttura del Centro d'Incontro non deve superare la capienza massima prevista in base alle norme vigenti e alle indicazioni tecniche fornite in merito dai competenti uffici comunali.

Il Presidente è tenuto a far rispettare tali limiti nonché tutte le ulteriori disposizioni riferite alla corretta destinazione d'uso dei locali, alle procedure di evacuazione dai medesimi, alla sicurezza degli impianti tecnologici e in generale dell'intera struttura.

Il Presidente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Assessore e al Direttore del Servizio Comunale di riferimento ogni anomalia riscontrata in relazione agli impianti tecnologici presenti presso il Centro d'Incontro e in generale all'intera struttura.

Il Presidente pone temporaneamente in essere tutte le necessarie misure restrittive all'accesso al Centro d'Incontro e ne ordina l'immediata evacuazione al fine di evitare possibili danni alle persone presenti a qualsiasi titolo al suo interno qualora sopravvengano situazioni tali da turbare il pacifico svolgimento delle attività svolgentesi o che possano causare pericolo alle persone o alle cose.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri d'Incontro da parte del Comune di Alessandria.

Con effetto immediato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, limitatamente all'ambito gestionale e funzionale dei Centri d'Incontro sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Alessandria con esso incompatibili.

In sede di prima applicazione regolamentare, i due membri nominati dal Sindaco secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) sono designati dalle Circoscrizioni di decentramento, ovvero sono mantenute le nomine in essere e sino al termine naturale del loro mandato qualora già effettuate.